

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 093/CFA
(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 aprile 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. BINI CARLO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 350.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 7890/674 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 31.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Serapio Deroma – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAL COM. UFF. 113/A DEL 3.2.2017 PUNTO 1) LETT. I), TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – SISTEMA LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO LEGA PRO S.S. 2017/18 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6889/193 PF 18-19 GC/GP/MA DELL'11.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 14.3.2019)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Siracusa Calcio Srl di Siracusa (SR) e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. ANELUCCI CLAUDIO (ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO EX ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. SVOLGENTE ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 5159/1219 PF 17-18 GP/AA/MG DEL 26.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43/TFN dell'11.2.2019)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Anelucci Claudio, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 12. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 18 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina